



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 386/2025

ORDINANZA N° 36 del 21/07/2025

OGGETTO: Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare in via Alessandro Manzoni nei giorni dal 27 luglio 2025 al 2 agosto 2025 in occasione del Campo Scuola "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"

Il Responsabile dell'UTC

VISTA la nota del 02.07.2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con prot. n. 3766, con la quale il Presidente dell'Associazione Volontari Protezione Civile "San Vito Martire", al fine di garantire la partecipazione in sicurezza dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni al campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", richiede il divieto di sosta e di circolazione veicolare su via Manzoni e, inoltre, per i residenti in via Manzoni il divieto di sosta e di circolazione dall'ingresso della scuola elementare fino all'incrocio di via Manzoni con viale della Libertà dal giorno 27.07.2025 al 03.08.2025.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale", promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;

RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento del campo scuola succitato e il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;

VISTO l'art. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D.L.gs.92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

CHE nei giorni dal 27.07.2025 dalle ore 9:00 fino al 03.08.2025 alle ore 21:00 è vietata la sosta e circolazione dei veicoli lungo via Alessandro Manzoni. È, altresì, vietata la sosta e la circolazione veicolare anche per i residenti lungo via Manzoni dall'ingresso della scuola elementare fino all'incrocio di via Manzoni con viale della Libertà.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

L'interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato. L'associazione in caso di emergenza provvederà al passaggio di eventuali veicoli in emergenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Rapone, 21/07/2025



Il Responsabile dell'UTC
(Arch.) Maurizio Stefano Di Toro

Maurizio Stefano Di Toro

Corso Umberto I, n° 18 - CAP: 85020 - Codice Fiscale: 80002430769 | P. IVA: 00263500761 | Telefono: 0976 96100

🌐 sito web: www.comune.rapone.pz.it - ✉ e-mail: protocollo@comunerapone.com - ✉ PEC: anagrafe.comune.rapone@pec.it